

**Relazione illustrativa allo schema di disegno di legge di modifica della legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione)**

Il disegno di legge interviene sulla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione) apportando gli opportuni aggiornamenti a tali norme che, pur trattando una materia strettamente connessa all'attività venatoria, sono state approvate quando erano ancora in vigore le norme su caccia e fauna poi abrogate dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29.

La revisione della disciplina si è resa ancor più necessaria a seguito dell'applicazione della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 (*Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)*) per la quale le funzioni relative alla gestione della fauna selvatica, precedentemente in capo alle Province, sono state assunte dalla Regione Liguria.

Le modifiche proposte sono pertanto relative ai riferimenti normativi ed all'entità delle sanzioni, aggiornate al valore in euro, nonché alla corretta attribuzione delle competenze, tra le quali una nuova composizione per la commissione preposta agli esami preliminari al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di tassidermista.

Il disegno di legge introduce e disciplina la possibilità di preparare, in circostanze documentate e previo nullaosta regionale, anche esemplari non cacciabili rinvenuti morti per cause naturali o accidentali, o esemplari cacciabili, sottoposti a trattamenti di lunga conservazione, al di fuori del periodo in cui ne è consentito il prelievo.

Infine, il disegno di legge consente ai possessori di preparati tassidermici realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore della l.r. 7/84 di dichiarare il possesso degli stessi alla Regione, senza incorrere in sanzioni.

## **Relazione articolata alle modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 “Norme per la regolamentazione dell’attività di tassidermia e di imbalsamazione”**

L’**articolo 1** aggiorna il riferimento alla l.r. 29/94, che ha sostituito ed abrogato la l.r. 19/79; è soppressa la parte in cui le funzioni sono delegate alle Province, in linea con quanto disposto dalla l.r. 15/15.

L’articolo dispone infine l’esclusione dall’ambito di applicazione della legge regionale la preparazione in osso dei trofei di capi legittimamente abbattuti.

L’**articolo 2**, tenuto conto del passaggio del richiamato passaggio di funzioni, pone in capo alla Regione il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività di tassidermia e di imbalsamazione.

L’articolo stabilisce infine che gli enti e le istituzioni pubbliche siano esentati non solo dall’autorizzazione all’attività di tassidermia e di imbalsamazione, ma da tutte le disposizioni della l.r. 7/84.

L’**articolo 3** istituisce la “Commissione per la tassidermia”, nominata dalla Giunta regionale, definendone la composizione e stabilendo che il giudizio di idoneità propedeutico al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 2 sia espresso in caso di esito favorevole per tutte le materie oggetto d’esame. Viene eliminato il riferimento agli Enti delegati, quali destinatari di direttive vincolanti da parte della Giunta regionale per lo svolgimento delle prove d’esame; tale compito è affidato alla stessa Giunta regionale.

L’articolo precisa infine che la Commissione opera a titolo gratuito.

L’**articolo 4** integra la norma con la possibilità di realizzare preparati tassidermici a partire da esemplari rinvenuti morti per cause naturali o accidentali appartenenti a specie particolarmente protette o non cacciabili, nonché da esemplari cacciabili, ma sottoposti a trattamento di lunga conservazione, per i quali la richiesta di preparazione sia stata avanzata al di fuori dei periodi in cui ne è consentita la caccia.

Per tali esemplari, in tassidermista è tenuto a chiedere il nullaosta della Regione, trasmettendo idonea certificazione rilasciata da un medico veterinario. Tale nullaosta, nel caso di esemplari appartenenti a specie particolarmente protette o di rilevante interesse scientifico, è rilasciato sentito il Civico Museo di Storia naturale di Genova.

L'**articolo 5** attribuisce alla Regione, e non più alle Province, la fornitura del registro sul quale il tassidermista deve prendere nota dei dati relativi agli esemplari in preparazione; l'articolo inoltre integra i dati già previsti con gli estremi del nullaosta regionale, ove richiesto.

L'**articolo 6**, oltre ad alcune modifiche formali, sopprime i riferimenti alla Provincia, assegnando alla Regione il compito di ricevere dai tassidermisti le eventuali segnalazioni di violazione di norme venatorie e la presa in carico degli esemplari frutto di tali violazioni.

L'**articolo 7** stabilisce che l'etichetta apposta agli esemplari preparati dal tassidermista debba essere inalterabile e fissata saldamente e che tale etichetta debba contenere la dicitura "Regione Liguria" e non più "Provincia di ...".

L'**articolo 8** dispone che l'autorizzazione, nel caso di inottemperanza alle disposizioni di legge o alle eventuali prescrizioni impartite con l'atto autorizzativo, sia sospesa per un anno e sia revocata in caso di recidiva.

L'**articolo 9** sostituisce il testo precedente, prevedendo la possibilità di dichiarare alla Regione, in qualsiasi momento, il possesso di preparati tassidermici realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore della l.r. 7/84 e non denunciati alle Amministrazioni provinciali.

L'**articolo 10**, oltre ad alcune modifiche formali, aggiorna il valore delle sanzioni amministrative pecuniarie, espresso in lire, con il valore corrispondente, arrotondato, espresso in euro. È inoltre eliminato il riferimento ai termini temporali in caso di mancata presentazione dell'elenco dei preparati tassidermici e introdotta la sanzione per la detenzione di esemplari di specie cacciabili preparati in violazione delle norme sulla tassidermia.

L'**articolo 11** sostituisce il testo precedente, incentrato sulle competenze provinciali in tema di vigilanza per l'osservanza della legge, per attribuire le stesse ai soggetti indicati dalla l.r. 29/94.

L'**articolo 12** dispone la soppressione della norma relativa all'esercizio della delega e al finanziamento delle spese derivanti dall'attuazione della legge.

## **Articolo 1**

### **(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione))**

1. L'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell'attività di tassidermia e di imbalsamazione) è sostituito dal seguente:  
“La presente legge, in attuazione dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dell'articolo 46 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), disciplina l'attività di tassidermia e di imbalsamazione.  
Le disposizioni della presente legge non si applicano alla preparazione in osso dei trofei di specie abbattute nel rispetto della normativa vigente.”

## **Articolo 2**

### **(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 7/1984)**

1. Al primo comma dell'articolo 2 della l.r. 7/1984 le parole “cui provvede la Provincia” sono sostituite dalle seguenti: “della Regione” e la parola “indicata” è sostituita dalle seguenti: “di cui”.
2. Al secondo comma le parole “Sono esentati all'autorizzazione gli enti e le” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni della presente legge non si applicano agli enti e alle”.

## **Articolo 3**

### **(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 7/1984)**

1. Il primo comma dell'articolo 3 della l.r. 7/1984 è sostituito dal seguente:  
“La Giunta regionale nomina una Commissione per la tassidermia composta dal responsabile della struttura regionale competente in materia di caccia o suo delegato, con funzioni di presidente, da un esperto di fauna indicato dall'Università degli Studi di Genova, da un rappresentante del Comando per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, da un esperto tassidermista indicato dal Civico Museo di Storia naturale di Genova, da un dipendente della struttura regionale competente, con funzioni di segretario.”
2. Al secondo comma le parole “, prima di esprimere il proprio parere sull'autorizzazione di cui all'articolo 2,” sono soppresse.
3. Dopo il secondo comma è inserito il seguente:  
“Nel provvedimento di nomina la Giunta regionale può dettare disposizioni in ordine allo svolgimento dell'esame.”
4. Il terzo comma è sostituito dal seguente:  
“La Commissione, in caso di esito positivo dell'esame in tutte le materie elencate al secondo comma, esprime parere favorevole all'autorizzazione di cui all'articolo 2.”
5. Il quarto comma è sostituito dal seguente:  
“La Commissione opera a titolo gratuito.”

**Articolo 4**  
**(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 7/1984)**

1. Al primo comma dell'articolo 4 della l.r. 7/1984 le parole "È consentita l'imbalsamazione" sono sostituite dalle seguenti: "Sono consentite l'imbalsamazione o la preparazione tassidermica".
2. Al secondo comma dopo le parole "l'imbalsamazione" sono inserite le seguenti: "o la preparazione tassidermica".
3. Dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:  
"I tassidermisti o imbalsamatori devono chiedere alla Regione il nullaosta alla preparazione di esemplari appartenenti a specie:
  - particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2 della l. 157/1992,
  - non cacciabili,
  - cacciabili, per i quali la richiesta di preparazione sia stata avanzata al di fuori dei periodi in cui ne è consentita la caccia.

Le richieste di nullaosta devono essere presentate alla competente struttura regionale accompagnate da idonea documentazione rilasciata da medico veterinario, attestante che il decesso è avvenuto per cause naturali o accidentali o, nel caso di specie cacciabili di cui si richiede il trattamento in periodo diverso da quello di caccia alla specie, che l'esemplare è stato abbattuto legittimamente e sottoposto a trattamento di lunga conservazione.

Entro trenta giorni la competente struttura, dopo aver effettuato, se necessario, ulteriori accertamenti, rilascia il nullaosta. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il nullaosta si intende comunque rilasciato. In caso di diniego, la competente struttura regionale provvede alla destinazione d'uso a fini didattico-scientifici oppure, ove necessario, alla distruzione delle spoglie.

Per le specie particolarmente protette o di rilevante interesse scientifico, il nullaosta è rilasciato sentito il Civico Museo di Storia naturale di Genova."

**Articolo 5**  
**(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 7/1984)**

1. All'articolo 5 della l.r. 7/1984 le parole "dall'Amministrazione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione"; dopo le parole "in possesso" sono inserite le seguenti: "nonché gli estremi dell'eventuale nullaosta di cui all'articolo 4".

**Articolo 6**  
**(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 7/1984)**

1. Al primo comma dell'articolo 6 della l.r. 7/1984 dopo la parola "imbalsamatore" è inserita una virgola, la parola "loro" è soppressa e la parola "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".
2. Al secondo comma le parole "comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "primo comma" e la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "regionale".

**Articolo 7**  
**(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 7/1984)**

1. Al quarto comma dell'articolo 7 della l.r. 7/1984 dopo le parole "un'etichetta" sono inserite le seguenti: "inalterabile, saldamente" e le parole "Provincia di..." sono sostituite dalle seguenti: "Regione Liguria".

**Articolo 8**  
**(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 7/1984)**

1. Al primo comma dell'articolo 8 della l.r. 7/1984 le parole "a tempo indeterminato" sono sostituite dalle seguenti: "per un anno" e le parole "nel caso di più violazioni della stessa disposizione o prescrizione" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di recidiva".

**Articolo 9**  
**(Modifiche all'art. 9 della l.r. 7/1984)**

1. L'articolo 9 della l.r. 7/1984 è sostituito dal seguente:  
"Coloro che detengono a qualsiasi titolo preparati tassidermici (animali "imbalsamati" o "impagliati") realizzati antecedentemente al 25 gennaio 1984 e non dichiarati alle Amministrazioni provinciali sono tenuti a fornirne l'elenco dettagliato alla Regione, con lettera raccomandata o PEC."

**Articolo 10**  
**(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 7/1984)**

1. Al primo comma dell'articolo 10 della l.r. 7/1984 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera a) le parole "lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250", le parole "lire 5.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.500" e le parole "l'esecuzione della" sono sostituite dalle seguenti: "l'esclusione dalla";
  - b) alla lettera b) le parole "lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 25", le parole "lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250", dopo le parole "l'imbalsamazione" sono inserite le seguenti: "e la preparazione tassidermica" e le parole "per i quali l'articolo 4 consente l'imbalsamazione" sono sostituite dalle seguenti: "consentiti dall'articolo 4";
  - c) alla lettera c) le parole "lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 10" e le parole "lire 200.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 100";
  - d) alla lettera d) le parole "lire 40.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 20" e le parole "lire 400.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 200";
  - e) alla lettera e) le parole "lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 25" e le parole "lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250";
  - f) alla lettera f) le parole "lire 60.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 30" e le parole "lire 600.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 300";
  - g) alla lettera g) le parole "lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 25", le parole "lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 250" e le parole "nei termini" sono soppresse;
  - h) dopo la lettera g) è inserita la seguente:  
"g bis): la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500 per la detenzione di

esemplari appartenenti a specie cacciabili preparati in violazione delle norme della presente legge.”.


2. Al secondo comma dopo le parole “n. 45” sono inserite le seguenti: “(Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati)”.

**Articolo 11**  
**(Modifiche all'articolo 11 della l.r. 7/1984)**

2. L'articolo 11 della l.r. 7/1984 è sostituito dal seguente:  
“La vigilanza per l'osservanza della presente legge è affidata ai soggetti indicati all'articolo 48 della l.r. 29/1994.”.

**Articolo 12**  
**(Abrogazione dell'articolo 12 della l.r. 7/1984)**

1. L'articolo 12 della l.r. 7/1984 è abrogato.



**Regione Liguria**

X LEGISLATURA  
ATN sul Disegno di legge n. .... / .....

**SCHEDA**  
**PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI TECNICO NORMATIVA**

D.D.L. n. .... del ....

**“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1984, N. 7 (NORME PER LA  
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI TASSIDERMIA E DI IMBALSAMAZIONE)”**

**PARTE I:**  
**INDIVIDUAZIONE DELLA MATERIA OGGETTO DEL PROGETTO DI LEGGE**

**I.1) MATERIA E COMPETENZA LEGISLATIVA AI SENSI DELL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE**

La materia della caccia rientra nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell'art.117 comma 4 della Costituzione della Repubblica italiana. Ai sensi dell'art. 117 comma 6, la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva la delega alle Regioni, mentre spetta a queste ultime in ogni altra materia.

Si rileva, inoltre, come la Corte Costituzionale abbia manifestato più volte (sentenze n. 536/2002, n. 407/2002, n. 165/2009, n. 190/2011, n. 9/2016) l'orientamento per cui la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema – di competenza esclusiva statale ex art. 117 co. 2 lett. s) – non sia da leggere come materia, ma come un valore costituzionalmente protetto per il perseguimento del quale “lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale incidenti anche sulle competenze legislative regionali”.

Pertanto la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” rappresenta la traduzione normativa di un valore trasversale – l'ambiente – alla cui tutela è preposta la legislazione statale e che la regolazione regionale deve rispettare.

La l. 157/92 dispone, all'art. 6 (Tassidermia) che le regioni disciplinino, con apposito regolamento, l'attività di tassidermia ed imbalsamazione nonché la detenzione ed il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

La legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 “Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio” all'articolo 46 (Tassidermia) stabilisce che l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei siano disciplinate dalla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7.



Quest'ultima, tuttora vigente senza aver subito modifiche, è stata approvata in attuazione della legge regionale 1 giugno 1979, n. 19 "Norme per la protezione della fauna e la disciplina della caccia", abrogata dall'art. 55 della l.r. 29/94.

## **PARTE II: INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO**

### **II.1) LA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON L'ORDINAMENTO COMUNITARIO E CON GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI**

Nulla rileva.

### **II.2) LA NORMATIVA STATALE DI RIFERIMENTO**

L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) quale normativa in campo ambientale (si veda punto I.1).

### **II.3) LA NORMATIVA REGIONALE**

L.r. 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) (si veda punto I.1).

### **II.4) EVENTUALI PROGETTI DI LEGGE ALL'ESAME DEL PARLAMENTO**

Nulla rileva.

### **II.5) EVENTUALI PROGETTI DI LEGGE ALL'ESAME DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO REGIONALE**

Nulla rileva.

### **II. 6 ) LA NORMATIVA NELLE ALTRE REGIONI**

Nelle altre Regioni la disciplina dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione è regolata in modo eterogeneo.

Infatti, se la l. 157/92 prevede, all'articolo 6, che le Regioni disciplinino la materia sulla base di appositi regolamenti, solo 6 regioni ne risultano dotate (Abruzzo, r.r. 8/96; Emilia Romagna, r.r. 46/96; Piemonte, r.r. 2/01, Puglia, r.r. 7/01; Umbria, r.r. 14/95; Veneto, r.r. 1/00). Una Regione, la Calabria, pur avendo previsto con la l.r. 9/96 di dotarsi di un regolamento, ad oggi non lo ha ancora approvato.

Sette regioni disciplinano la tassidermia mediante uno specifico articolo della legge regionale sulla caccia (Basilicata, l.r. 2/95; Campania, l.r. 26/12; Friuli-Venezia Giulia, l.r. 26/02; Marche, l.r. 7/95; Molise, l.r. 19/93; Sicilia, l.r. 33/97; Val d'Aosta, l.r. 64/94).

Analogamente si è comportata la Provincia autonoma di Bolzano, con l.p. 14/87.

Lazio, Lombardia e Provincia autonoma di Trento, come la Liguria, hanno conservato leggi regionali antecedenti alla l. 157/92 (rispettivamente la l.r. 81/88, la l.r. 42/86 e la l.p. 32/82), mentre la Toscana ha approvato le proprie norme sull'attività di tassidermia ed imbalsamazione successivamente, con la l.r. 3/95.

Infine, la Regione autonoma della Sardegna, pur avendo previsto, con l.r. 23/98, l'approvazione di un regolamento di attuazione in materia di tassidermia, disciplina la materia con apposite direttive approvate dalla Giunta regionale (n. 30/13 del 20/07/04).

### **PARTE III: VERIFICA DI LEGITTIMITA'**

#### **III.1) CONFORMITÀ AI PRINCIPI COSTITUZIONALI**

Conforme.

#### **III.2) LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (OVVERO LA PENDENZA DI GIUDIZI DI COSTITUZIONALITÀ SUL MEDESIMO O ANALOGO OGGETTO)**

Si veda punto I.1 e, per quanto riguarda la tassidermia nello specifico, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 27 gennaio 2014, con la quale, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 17, 35 e 37 della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 (Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012) promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, la Consulta ha peraltro dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3, concernenti la disciplina dell'attività di tassidermista.

### **PARTE IV: VERIFICA DELLA PIENA UTILIZZAZIONE DI POSSIBILITA' DI DELEGIFCAZIONE E STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA**

La revisione della disciplina in materia si è resa necessaria a seguito dell'approvazione della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)", in base alla quale le funzioni relative alla caccia e alla gestione della fauna selvatica, precedentemente in capo alle province, sono state assunte dalla Regione.

### **PARTE V: BANCA DATI REGIONALE SUAP**

#### **V. NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA BANCA DATI REGIONALE SUAP**

di cui all'Articolo 6 della Legge Regionale 5 Aprile 2012 N. 10 "Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello Sportello Unico"

Non necessita adeguamento.

### **PARTE VI: BANCA DATI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

#### **VI. NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

di cui al Regolamento n. 2 del 2011 e s.m.i. e all'Atto ricognitivo Dgr 1622 del 2011

L'approvazione della l.r. 10 aprile 2015, n. 15 "Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)", in base alla quale le

funzioni relative alla caccia e alla gestione della fauna selvatica, precedentemente in capo alle province, sono state assunte dalla Regione, comporta la necessità di aggiornare la banca dati con l'inserimento dei procedimenti previsti dalla l.r. 25 gennaio 1984, n. 7 in materia di tassidermia ed imbalsamazione, ora in capo alla Regione.

## **PARTE VII: ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

### **VII.1) EVENTUALI RILIEVI SUL LINGUAGGIO NORMATIVO**

Nessuno.

#### **NOTE**

.....

.....

**Genova, li**

## SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

DISEGNO DI LEGGE “MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1984, N. 7 (NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI TASSIDERMIA E DI IMBALSAMAZIONE)”

a) **SEZIONE I** (da completare a cura della Direzione/Dipartimento proponente)

### DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Il disegno di legge interviene sulla legge regionale 25 gennaio 1984, n. 7 (Norme per la regolamentazione dell’attività di tassidermia e di imbalsamazione) apportando gli opportuni aggiornamenti a tali norme, in particolare a seguito dell’applicazione della l.r. 10 aprile 2015, n. 15, per la quale le funzioni relative alla gestione della fauna selvatica, precedentemente in capo alle Province, sono state assunte dalla Regione Liguria.

### RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Il disegno di legge si inquadra nelle iniziative della Regione volte alla corretta gestione della fauna selvatica, della caccia e delle attività ad esse correlate, in un’ottica di adeguamento e innovazione normativa e regolamentare particolarmente necessarie a seguito dei recenti passaggi di competenze in tali materie, già caratterizzate da un contesto ambientale, sociale e normativo in costante e rapida evoluzione.

### ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO

Il provvedimento non ha effetti finanziari sul bilancio regionale.

#### Entrata

Articolo/comma	Natura dell’entrata	Proposta in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
	TOTALE		

#### Spesa

Articolo/comma	Natura della spesa	Proposta in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
	TOTALE		
	Saldo da finanziare		

### METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE

---

---

DATI E FONTI UTILIZZATI

---

---

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI

---

---

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI

---

---

QUANTIFICAZIONE DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI TRA LE PREVISIONI DI SPESA E GLI EFFETTIVI ANDAMENTI CON RELATIVA INDICAZIONE DELLE MISURE AGGIUNTIVE DI RIDUZIONE DI SPESA O DI AUMENTI DI ENTRATA

<b>oneri</b>	<b>importo</b>	<b>Copertura finanziaria scostamento</b>	<b>importo</b>
Previsti		Riduzione spesa – indicare cap. e u.p.b./missione- programma	
Effettivi		Aumenti di entrata- indicare cap. e u.p.b./titolo- tipologia-categoria	
<b>Totale scostamento</b>		<b>Totale copertura scostamento</b>	

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE

---

---

---

---

---


---

---

PER LA DIREZIONE/DIPARTIMENTO PROPONENTE







Regione Liguria

X LEGISLATURA  
TEST PMI sul Disegno di legge n. .... / .....

**SCHEDA**  
**PER LA REDAZIONE DEL TEST PICCOLE E MEDIE IMPRESE**

D.D.L. n. .... del .....

**“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1984, N. 7  
(NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI  
TASSIDERMIA E DI IMBALSAMAZIONE)”**

**Definizione**

PMI - \*L'acronimo "PMI" sta per "piccole e medie imprese" quali definite nel diritto dell'UE: vedi raccomandazione 2003/361/CE .

I principali criteri per determinare se un'impresa sia una PMI sono:

gli effettivi e il fatturato oppure il totale di bilancio.

Categoria di imprese	Effettivi	Fatturato	o	Totale di bilancio
Media impresa	< 250	≤ € 50 m		≤ € 43 m
Piccola impresa	< 50	≤ € 10 m		≤ € 10 m
Microimpresa	< 10	≤ € 2 m		≤ € 2 m

Queste soglie si applicano solo ai dati relativi ad imprese autonome. Un'impresa appartenente ad un gruppo più grande può essere tenuta ad includere anche i dati relativi agli effettivi, al fatturato e al totale di bilancio del gruppo.



**Oneri informativi** – per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione

**PARTE I:  
INDIVIDUAZIONE DELL'IMPATTO SULLE PMI**

1) La proposta legislativa impatta sulle PMI\*?

SI

NO

La proposta legislativa può impattare, grazie ad alcuni elementi innovativi nella stessa contenuti, sull'attività di chi svolge, prevalentemente non a titolo principale, l'attività di tassidermista. Tale attività può essere assimilata a quella di microimprese condotte in forma individuale.

2) L'impatto è maggiore sulle PMI che sulle grandi imprese?

SI

NO

Non vi sono impatti su piccole, medie e grandi imprese ma solo su microimprese individuali.

**PARTE II  
CONSULTAZIONI**

3) Sono state contattate, anche nell'ambito di una politica di concertazione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 1/2012 le Associazioni nazionali di categoria, in particolare quelle rappresentative delle PMI?

SI

NO

---

---

---

---

4) È stata valutata la consultazione diretta delle PMI sia pure relativa a solo alcune specifiche parti del provvedimento di maggior interesse per indagare relativamente ad un impatto maggiore sulle PMI?

SI

NO

Parte III  
Oneri regolatori

4) Sono previsti nuovi oneri informativi?

SI

NO

---

---

---

5) È stato valutato se necessario un approccio più flessibile o la possibilità di esenzioni appropriate per le imprese con meno di 50 (PMI) ovvero 10 (MicroPMI) dipendenti? La legge 180/2011 (statuto delle Imprese) prevede che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale... non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale. È stata fatta una valutazione al riguardo?

---

---

---

*Check list* che aiuta a prevenire l'introduzione di nuovi oneri

**1. L'OBBLIGO INFORMATIVO È RIDONDANTE?**

- L'obbligo introdotto deriva da disposizioni superate dalla disciplina in vigore e non espressamente abrogate o comunque ridondanti rispetto alle disposizioni vigenti?
- L'obbligo introdotto presenta sovrapposizioni o duplicazioni con adempimenti imposti da altri soggetti pubblici che possono essere eliminate?
- Sono richieste informazioni ulteriori a quelle imposte dalla normativa comunitaria (goldplating)?
- Sono richiesti dati e documenti già in possesso della stessa o di altre amministrazioni pubbliche?

## **2. L'OBBLIGO INFORMATIVO È PROPORZIONALE ALLA TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO?**

- È possibile ridurre la platea delle imprese e dei cittadini obbligati in relazione alle caratteristiche (dimensione, settore di attività, ecc.) o alle esigenze di tutela degli interessi pubblici?
- È possibile differenziare le modalità di adempimento in relazione alle caratteristiche dei destinatari o alle esigenze di tutela degli interessi pubblici?

## **3. GLI ONERI INFORMATIVI SONO ECCESSIVAMENTE COSTOSI?**

- Può essere ridotta la frequenza della richiesta di informazioni?
- Possono essere unificate le scadenze?
- Può essere informatizzata la presentazione delle istanze e delle comunicazioni attraverso la compilazione online?
- La modulistica può essere semplificata e resa accessibile online?
- La modulistica può essere standardizzata su tutto il territorio regionale?
- Possono essere adottate linee guida ed altri strumenti per eliminare incertezze interpretative?